



Disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento a trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da attività didattiche e di ricerca sperimentale prodotti nell'Università Politecnica delle Marche.

CUP I39I22001100005 - Numero di gara 8826627 - CIG 95212922B8

1. PREMESSE

Con Decreto del Direttore generale n. 636/2022 del 5 dicembre 2022, questa Amministrazione ha disposto di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 (d'ora in poi detto Codice), per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento a trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da attività didattiche e di ricerca sperimentale prodotti nell'Università Politecnica delle Marche, in un unico lotto.

Luogo di esecuzione Ancona

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Università Politecnica delle Marche, con sede in Ancona, piazza Roma n.22

tel. (+39) 071 2201 - indirizzo PEC: protocollo@pec.univpm.it - indirizzo internet <http://www.univpm.it>

Ufficio di riferimento per la procedura aperta:

Direzione Generale

Servizio Salute e Sicurezza

indirizzo e-mail: f.savini@univpm.it tel. 0712203005

Responsabile del procedimento: ing. Filomena Savini.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

2.1. Documentazione di gara

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement nella disponibilità dell'Università Politecnica delle Marche (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, il cui accesso è consentito dall'apposito link <https://e-procurement.univpm.it>, presente sul «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» dell'Università Politecnica delle Marche. Gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica con le proprie chiavi di accesso (UserId e Password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione sul predetto link <https://e-procurement.univpm.it>.

Il presente disciplinare di gara, completo di allegati, cui si accede tramite la Piattaforma telematica, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Università Politecnica delle Marche, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in questione, comprese le condizioni del contratto che verrà concluso con l'aggiudicatario.

Le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nelle "Norme Tecniche di utilizzo", presenti al suo interno, ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle predette "Norme Tecniche di utilizzo", nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk: numero verde



8955000024.

L'Università Politecnica delle Marche non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- *difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma telematica;*
- *utilizzo della Piattaforma telematica da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare ed a quanto previsto nel documento denominato "Norme Tecniche di utilizzo".*

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "Norme Tecniche di utilizzo", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma

La documentazione di gara comprende:

1) Disciplinare di gara;

Allegati

A. Schema di contratto (completo di Elenco Prezzi, Elenco Strutture e DUVRI)

B. DGUE

C. Dichiarazione integrativa al DGUE

D. Protocollo di legalità

E. Dichiarazione integrativa all'Offerta Economica

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita.

2.2. Comunicazioni e Chiarimenti

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e l'operatore economico che si rendessero necessarie nel corso della presente procedura (quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti) dovranno di regola essere effettuate utilizzando la funzione dedicata della Piattaforma telematica.

Ai fini della registrazione nella Piattaforma telematica ed anche ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Le richieste di chiarimenti, pertanto, dovranno essere inoltrate, entro il termine perentorio del giorno **13 gennaio 2023**, esclusivamente per mezzo della Piattaforma telematica (link <https://e-procurement.univpm.it>); richieste presentate in modo difforme non verranno riscontrate.



Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno rese pubbliche ovvero inviate a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata della piattaforma telematica.

Diversamente, potranno essere effettuate mediante PEC e, comunque, mediante le modalità descritte dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016, le comunicazioni contemplate nel suddetto articolo, come ad es. la comunicazione di aggiudicazione o di esclusione dall'appalto.

Sulla Piattaforma telematica l'Università Politecnica delle Marche:

- pubblicherà le eventuali rettifiche ed informazioni complementari;
- renderà note le date di svolgimento delle eventuali sedute di gara successive alla prima;
- pubblicherà le risposte ai chiarimenti che rimarranno a disposizione dei concorrenti sino alla data della seduta pubblica di apertura delle offerte.

Sul sito internet di Ateneo www.univpm.it - *"Amministrazione Trasparente"* - *"Bandi di Gara e Contratti"* - *"Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura"* - *"Gare di Appalto"* - *"Affidamento servizio raccolta, trasporto, conferimento a trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi"*, effettuerà, anche con valore di notificazione, le pubblicazioni degli atti della procedura in questione, sulla base dei principi di cui all'art.29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati, ad un costante monitoraggio della Piattaforma telematica e del sito di Ateneo.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, DURATA ED IMPORTO

3.1. Oggetto

L'appalto ha per oggetto le seguenti attività:

1. raccolta, trasporto e conferimento a trattamento di rifiuti solidi e/o liquidi ad un idoneo ed autorizzato impianto finale di stoccaggio e/o smaltimento/recupero, assumendone la responsabilità secondo quanto previsto dalla normativa in essere e sollevando l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità di carattere civile e penale;
2. fornitura di tutto il materiale necessario per il confezionamento dei rifiuti (idonei contenitori e relativo materiale di consumo) anche ai fini del successivo trasporto;
3. fornitura di etichette inamovibili secondo le normative vigenti in materia e nel rispetto della normativa ADR se applicabile.
4. Svolgimento di pratiche amministrative.

Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dallo Schema di Contratto (Allegato "A"), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai relativi allegati e dalle disposizioni di leggi vigenti in materia.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto il servizio è unitario; la funzionalità, la fruibilità e la fattibilità dei servizi da svolgere è assicurata dalla realizzazione degli stessi nel loro complesso, non separabili dal punto di vista tecnico; di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti comprometterebbe l'economicità e l'efficienza dei servizi oggetto del contratto.

3.2. Durata

La durata dell'appalto (esclusa l'opzione di rinnovo e di proroga di cui ai successivi commi) è fissata in anni 2 (due) decorrenti dal verbale di avvio del Servizio.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva il diritto di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni contrattuali, per un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro)



mesi, previa comunicazione da inviare all'aggiudicatario con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del contratto.

E' vietato il rinnovo tacito del presente contratto.

L'Università si riserva la facoltà di proroga 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.

3.3. Importo a base di gara, opzioni, rinnovi e revisione prezzi

L'importo complessivo posto a base di gara, riferito alla durata contrattuale di 2 (due) anni, ammonta a € **160.870,00**, comprensivo dei costi della manodopera, pari a € 35.328,00 e degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti, pari a € 1.850,00, oltre l'IVA. I costi per la sicurezza da rischi interferenti non sono soggetti a ribasso.

In caso di attivazione della opzione di rinnovo per un ulteriore biennio, sono previsti ulteriori complessivi € **159.020,00** oltre l'IVA.

In caso di attivazione della proroga contrattuale, a norma dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, sono previsti ulteriori complessivi € **39.755,00** oltre l'IVA.

Il valore globale (complessivo) stimato dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni ed i rinnovi, risulta essere pari ad € **359.645,00** oltre l'IVA.

Con tali corrispettivi o quel minor prezzo che risulterà dall'offerta, l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

L'Impresa, a decorrere dal secondo anno di durata del contratto, ha facoltà di richiedere la revisione dei prezzi del servizio al verificarsi di incrementi dei costi sostenuti per l'esecuzione del contratto che, dato l'oggetto delle prestazioni appaltate, riguardino il costo del servizio e che siano tali da esporre al rischio di un decadimento qualitativo del servizio prestato. L'istanza di revisione, adeguatamente motivata, potrà essere trasmessa al Responsabile Unico del Procedimento, a pena di decadenza, entro il secondo mese successivo ad ogni annualità contrattuale. Il Responsabile Unico del Procedimento avvierà un'istruttoria per valutare le motivazioni della richiesta e la documentazione prodotta a sostegno con riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti, e con riguardo all'interesse pubblico al contenimento della spesa. I prezzi unitari potranno essere oggetto di revisione nella misura massima pari al 100% della variazione positiva dell'indice F.O.I. pubblicato dall'ISTAT rispetto all'anno precedente. Il ricorso alla revisione dei prezzi è ammesso solo per la parte eccedente l'incremento del 10% dei prezzi contrattuali. Fatta salva la discrezionalità della decisione del Responsabile Unico del Procedimento, il provvedimento assunto a conclusione dell'istruttoria sarà comunicato all'Impresa di norma entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'istanza di revisione.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

4. SOPRALLUGO

Ritenendo necessario, viste le modalità di svolgimento del Servizio, che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi, Il sopralluogo è obbligatorio. **La sua mancata effettuazione sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Per la necessità assoluta di dover coordinare i sopralluoghi con le ordinarie attività delle strutture interessate, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, entro il termine perentorio del giorno **4 gennaio 2023**, all'indirizzo di posta elettronica f.savini@univpm.it, apposita richiesta indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate ad effettuarlo, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), cui indirizzare la convocazione. Richieste presentate in modo difforme non verranno riscontrate.

Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni stabiliti dalla stazione appaltante; data e luogo saranno comunicati con congruo anticipo. In tale occasione sarà rilasciata l'attestazione di avvenuto sopralluogo. L'effettuazione del sopralluogo è da considerarsi necessaria al fine della partecipazione alla gara. Non sarà necessario, tuttavia, dare alcuna dimostrazione di tale effettuazione, poiché l'amministrazione



utilizzerà, quale prova del sopralluogo effettuato, la copia dell'attestato rilasciato.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;



- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione devono essere in possesso, **pena l'esclusione**, dei **requisiti di partecipazione di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016**. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

(da dichiarare nella Parte III del DGUE).

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 di detto D.M. 14 dicembre 2010.

(da dichiarare nella dichiarazione integrativa al DGUE)

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

7.1. Requisiti di idoneità

Costituiscono requisiti di idoneità **pena l'esclusione**:



- a) **iscrizione nel competente Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
(da dichiarare nella Parte IV del DGUE – A 1).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
(da dichiarare nella Parte IV del DGUE – A 1).

- b) **iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa** (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
(In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190)
(da dichiarare nella dichiarazione integrativa al DGUE)

- c) **iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali** istituito dal D.Lgs 152/06 (categorie 4 e 5);
(da dichiarare nella Parte IV del DGUE – A 2).

- d) **autorizzazione al trasporto delle tipologie di rifiuto oggetto dell'appalto** e nel rispetto delle normative ADR (classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 8, 9) sia per gli autoveicoli, che per il personale di viaggio, o norme equivalenti per diverse modalità di trasporto (accordi RID, codice IMDG);
da dichiarare nella Parte IV del DGUE – A 2).

Per la comprova dei requisiti sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. Requisiti di capacità economico/finanziaria

Costituiscono requisiti di capacità economico/finanziaria **pena l'esclusione**:

- a) **Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili di € 300.000,00** (IVA esclusa); tale requisito è richiesto al fine di testimoniare un'esperienza coerente con la gestione del particolare servizio richiesto.
da dichiarare nella Parte IV del DGUE – B 1a).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.3. Requisiti di capacità tecnico/professionale

Costituiscono requisiti di capacità tecnico/professionale **pena l'esclusione**:

- a) **possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN 14001** per il servizio in oggetto;



(da dichiarare nella Parte IV del DGUE – D).

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 [ove necessario aggiornare il riferimento] per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste.

7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

(da dichiarare nella dichiarazione integrativa al DGUE).

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti relativi all'iscrizione nel competente Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane ed all'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui **al punto 7.1. lett. a) e b)** devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui **al punto 7.1. lett. c)** devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. Non possono far parte del raggruppamento/consorzio/GEIE/aggregazione di rete, soggetti non in possesso di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali istituito dal D.Lgs 152/06 almeno in categoria 4 o in categoria 5);

I requisiti di cui **al punto 7.1. lett. d)**, devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo di cui **al punto 7.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.

Il requisito di cui al punto **7.3 lett. a)** deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande.

7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane ed i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

(da dichiarare nella dichiarazione integrativa al DGUE).

I requisiti di idoneità di cui **al punto 7.1. lett. a), b), c) e d)** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.



Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al **punto 7.2. lett. a)** nonché **i requisiti di capacità tecnica e professionale** di cui ai punti **7.3. lett. a)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) e, 46 comma 1, lettera f), in ossequio a quanto previsto dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per il servizio, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 81, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la Delibera n. 464 del 27 luglio 2022. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. La documentazione non espressamente ricompresa nell'ambito del comma 1 dell'art. 5 "Documentazione a comprova dei requisiti generali" di cui alla sopracitata deliberazione verrà acquisita dalla Stazione Appaltante.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

(da dichiarare nella Parte II del DGUE – C).

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali di cui **al punto 6.** e dei requisiti speciali di cui al punto **al punto 7.1. lett. a), b) e c)** ed al **7.3. lett. a).**

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, e deve, inoltre, produrre la dichiarazione integrativa al DGUE.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al successivo art. 11.1., punto 8).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.



A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

9. SUBAPPALTO

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, che deve eseguire direttamente le prestazioni oggetto del servizio nella misura minima del 50,01 %.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a **pena di esclusione**, da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, così come indicato al successivo art.11.1, punto 4), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.



In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire esclusivamente per mezzo della Piattaforma telematica di e-procurement entro il termine perentorio del giorno 19 gennaio 2023 ore 12,00. Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla Piattaforma telematica e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

I plichi dovranno contenere al loro interno **tre buste**, denominate rispettivamente, **"Documentazione"**, **"Offerta Tecnica"** e **"Offerta economica"**.

I plichi dovranno essere formati e presentati con le modalità indicate nelle "Norme tecniche di utilizzo" presenti nella Piattaforma telematica.

La compilazione e il caricamento (upload) della "DOCUMENTAZIONE, dell' "OFFERTA TECNICA"" e dell' "OFFERTA ECONOMICA", possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

L'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non garantire il buon fine dell'invio.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.



Tutti i file che compongono l'offerta devono essere convertiti, anche ai fini della loro sottoscrizione, in formato .pdf.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita.

11.1. BUSTA "DOCUMENTAZIONE"

Nella busta denominata "DOCUMENTAZIONE" devono essere contenuti i seguenti documenti:

1) **DGUE** (allegato "B") dovrà essere reso in formato PDF/A, compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente secondo le modalità nello stesso indicate.

Il DGUE, oltre che dal concorrente singolo, deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

L'operatore economico può altresì allegare (in formato PDF/A, sottoscritta digitalmente con le modalità sopra riportate) la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, ecc.).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

2) **Dichiarazione integrativa al DGUE** (allegato "C") dovrà essere resa in formato PDF/A, compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente secondo le modalità nella stessa indicate.

La Dichiarazione integrativa al DGUE, oltre che dal concorrente singolo, deve essere presentata:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;



- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- 3) **Protocollo di legalità** (allegato "D") dovrà essere reso in formato PDF/A, compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente, per incondizionata accettazione.
- 4) **Garanzia provvisoria di € 3.217,40** costituita alternativamente:
- 4.1) da versamento in contanti o in assegni circolari presso la Divisione Logistica Economato e Patrimonio di questa Università ovvero con bonifico;
fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, il versamento con bonifico potrà effettuarsi:
- *sul seguente conto di tesoreria intestato all'Università Politecnica delle Marche: UNICREDIT s.p.a. – agenzia di ANCONA, PIAZZA ROMA – ENTE 401000 - CODICE IBAN: IT 95 P 02008 02626 000000600882;*
 - ovvero
 - *utilizzando il sistema PagoPA, mediante accesso al "Portale dei Pagamenti" presente nel piè di pagina del sito web di Ateneo www.univpm.it, utilizzando la funzione "Pagamento spontaneo" scegliendo nella lista dei valori predefiniti dall'Ateneo la seguente causale:
Motivo pagamento PagoPA: Cauzione
CAUSALE: Garanzia provvisoria
CIG 95212922B8
Si invita a consultare il Manuale Utenti per procedere ad un corretto utilizzo del Portale PagoPA UNIVPM.*
- 4.2) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
Il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.
in questi casi, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 8 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;
- 4.3) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
- La garanzia fideiussoria deve:
- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
 - essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano



alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'impegno a rilasciare idonea garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Non sarà ritenuta valida la cauzione provvisoria prestata in forme diverse da quelle su indicate.

E' consentita la riduzione della garanzia ai sensi dell'art. 93 c.7 del D.lgs 50/2016; in tal caso la garanzia dovrà essere corredata da idonea certificazione o documentazione (cfr: art.87 del medesimo decreto).

5) In caso di partecipazione di soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica



- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

6) Ricevuta di quietanza del pagamento della contribuzione richiesta per la partecipazione alla procedura in questione, secondo quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, con la Delibera numero 830 del 21 dicembre 2021 pari a **€ 35,00**;

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto legge n. 179/2012, ha aderito al sistema pagoPA e pertanto il pagamento degli importi dovuti a favore dell'Autorità potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando:
 - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking – servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
 - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

7) PASSOE rilasciato dal FVOE, sottoscritto dal legale rappresentante o da altro soggetto comunque abilitato ad impegnare l'operatore economico;

Avvertenze:

- **In caso di soggetti associati**
 - Il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associe/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante.
 - Il PASSOE è inviato alla Stazione Appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento.
- **In caso di avvalimento**



- Anche l'impresa Ausiliaria deve generare il PASSOE.
- **In caso di subappalto**
 - Anche il subappaltatore deve generare il PASSOE.

8) In caso di **avalimento**, ai sensi dell'art.89 del D. Lgs. 50/2016, la seguente documentazione:

- a) **dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria** con cui la medesima:
 - attesta il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti delle risorse oggetto di avalimento;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- b) **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- c) **DGUE a firma dell'ausiliaria;**
- d) **PASSOE dell'ausiliaria.**

La presenza nella documentazione che compone la busta denominata "Documentazione" di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.

11.2. BUSTA "OFFERTA TECNICA"

Nella busta denominata "OFFERTA TECNICA" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

OFFERTA TECNICA resa in formato PDF/A, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente, costituita da progetto tecnico (massimo 6 pag. – carattere Arial 12) che descriva lo svolgimento del servizio ai fini della determinazione dell'offerta qualitativa.

Si precisa che nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice ai fini della valutazione dell'offerta; nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l'eventuale indice e copertina della Relazione Tecnica.

Si rappresenta che la Commissione procederà alla valutazione della sola Relazione Tecnica; pertanto, nel caso in cui il concorrente produca documentazione aggiuntiva, diversa da quella richiesta nei precedenti punti, quest'ultima non sarà sottoposta a valutazione.

La relazione è unica per ogni concorrente, intendendo come tale il soggetto che, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo, presenti offerta per l'affidamento del servizio in oggetto; ciò in quanto è rilevante l'illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni da affidare, riferite complessivamente all'offerente.

La presenza nella documentazione che compone l'"Offerta Tecnica" di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.

11.3. BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

Nella busta denominata "OFFERTA ECONOMICA" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:



- **Offerta Economica** presentata attraverso l'apposita funzione dedicata della Piattaforma telematica dell'Università Politecnica delle Marche, secondo le modalità nella stessa indicate, contenente l'indicazione:
 - ❖ **della percentuale di ribasso offerta**
 - ❖ **dell'importo dei costi della sicurezza da rischio specifico aziendale**
 - ❖ **dell'importo dei costi della manodopera**
- **Dichiarazione integrativa all'offerta economica** (allegato "E"), in formato PDF/A, compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente.

Non potranno essere apposte in calce a tale offerta frasi aggiunte, riserve o condizioni, **pena l'esclusione dalla gara.**

L'offerta vincola l'offerente per 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte

11.4. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La sottoscrizione da parte dei partecipanti dei **documenti contenuti nella busta Documentazione, dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica**, sempre **a pena di esclusione** dalla gara, deve essere effettuata con firma digitale:

- dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs n. 50/2016;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Ai fini della sottoscrizione, il concorrente allega:

- a. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- b. copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo



80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili: la mancata ricezione dei plichi contenenti la documentazione di gara nel termine e con le modalità indicate all'art. 11 del presente disciplinare di gara, quelli espressamente indicati come casi di esclusione nel DGUE, nella scheda di offerta tecnica, nell'offerta economica e nel presente disciplinare di gara, nonché le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

13 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà tenuta mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo,



ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo D. Lgs.n.50/2016.

La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi degli artt. 216, comma 12, e 77 del D. Lgs. n. 50/2016, valuterà le offerte, attribuendo il **punteggio massimo complessivo di 100 punti**, sulla base dei seguenti elementi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30

L'appalto verrà aggiudicato all'offerente che avrà raggiunto il punteggio complessivo più alto, determinato sommando i punteggi conseguiti in ordine ai due elementi di valutazione (Offerta Tecnica - Offerta Economica).

13.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella di Valutazione dell'Offerta Tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERIO DI VALUTAZIONE	SUB- CRITERI	PUNTEGGIO RELATIVO		PUNTEGGIO MASSIMO	
		max p.ti D	max p.ti T		
CRITERIO A: ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	A1	Aspetto organizzativo e gestionale di commessa in termini di descrizione dell'organigramma complessivo del personale, Numero, qualifica e modalità di gestione e coordinamento degli addetti specificatamente destinati al presente appalto. Ruolo del Responsabile del servizio per l'impresa (qualifica, funzioni e reperibilità).	15		30
	A2	Modalità e tempi di sostituzione degli addetti per malattie del personale, sopravvenute impossibilità di raggiungere il luogo di esecuzione del servizio ed altri accadimenti temporanei.	5		
	A3	Descrizione del piano di formazione del personale addetto al servizio: percentuale di addetti formati, contenuti e durata della formazione, verifiche dell'apprendimento.	10		
CRITERIO B: SISTEMA INFORMATIVO	B1	Descrizione del Sistema informativo a supporto del servizio per la registrazione e tracking delle richieste di ritiro rifiuti speciali e consegna contenitori	10		10
CRITERIO C: SISTEMA DI PESATURA	C1	Sistema tarato e certificato		10	10
	C2	Sistema tarato ma non certificato		5	
	C3	Sistema non tarato e non certificato		0	



CRITERIO D: AUTOMEZZI DI TRASPORTO IMPIEGATI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO OGGETTO DELLA GARA <i>Al fine dell'attribuzione del punteggio verrà considerata la media ponderata dei punteggi attribuiti ai singoli automezzi</i>	D1	Elettrico, ibrido-benzina, Euro superiore al 5		10	10
	D2	Euro 5 benzina/metano, Euro 5 benzina/GPL		8	
	D3	Euro 5		6	
	D4	Euro 4 benzina/metano, Euro 4 benzina/GPL		5	
	D5	Euro 4, Euro 3 benzina/metano, Euro 3 benzina/GPL		3	
	D6	Euro 3, Euro 2 benzina/metano, Euro 2 benzina/GPL		2	
	D7	Euro 2 benzina/metano, Euro 1 benzina/metano, Euro 1 benzina /GPL		1	
	D8	Automezzi non classificabili secondo gli Standard Europei		0	
CRITERIO E: TEMPO DI INTERVENTO IN EMERGENZA <i>Il dato deve essere espresso in ore; in caso di frazioni di ora il dato verrà interpolato all'intero inferiore</i>	E1	0.5 punti ogni 1 ora di riduzione del tempo massimo di intervento previsto in contratto (24ore)		10	10

Totale	70
---------------	-----------

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i **"Punteggi tabellari"**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i **"Punteggi discrezionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. In questo caso, il punteggio di ogni Offerta Tecnica verrà assegnato mediante il metodo aggregativo compensatore (di cui alle Linee Guida ANAC n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018), sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi indicati nel presente disciplinare di gara, partendo dall'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno da parte di ciascun componente della commissione di gara. Verrà poi calcolata la media dei coefficienti attribuiti, verrà attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al subcriterio).

Nella tabella sopra riportata sono stati descritti i contenuti significativi che i progetti dei concorrenti dovranno avere e sono esposti i punteggi massimi associati ad ognuno di essi. Il calcolo dei punteggi relativi a ciascun elemento oggetto di valutazione avverrà secondo quanto già descritto precedentemente assegnando a ciascun Sub-Criterio di Valutazione un indice qualitativo rappresentato da un coefficiente tra 0 e 1 e corrispondente al giudizio attribuito come di seguito specificato:

Coefficiente	Giudizio	Motivazione
1.0	Eccellente	Il concorrente ha trattato in maniera più che esauriente tutti gli elementi della voce descrivendo in maniera dettagliata le procedure e le metodologie adottate.
0,9	Ottimo	Il concorrente ha trattato in maniera completamente esauriente tutti gli elementi della voce descrivendo in maniera dettagliata le procedure e le metodologie adottate.
0.8	Buono	Il concorrente ha trattato in maniera adeguata tutti gli elementi della voce descrivendo in maniera adeguata le procedure e le metodologie adottate.



0.7	Discreto	Il concorrente ha trattato discretamente gli elementi della voce descrivendo in maniera adeguata le procedure e le metodologie adottate.
0.6	Sufficiente	Il concorrente ha trattato in maniera sufficiente gli elementi della voce e le metodologie adottate.
0.5	Mediocre	Il concorrente ha trattato in maniera mediocre gli elementi della voce e le metodologie adottate.
0.4	Scarso	Il concorrente ha trattato in maniera insufficiente gli elementi della voce e le metodologie adottate.
0.0	Insufficiente	La trattazione del Concorrente non è ritenuta esauriente e rispondente alle richieste attese.

Non verrà ammesso alla fase successiva il concorrente che abbia ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a 49/70.

13.2. Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio massimo (30 punti) verrà attribuito all'impresa che avrà offerto il maggior ribasso sul prezzo complessivo del servizio.

La valutazione dell'offerta economica, per un massimo di 30 punti, avverrà sulla base della formula **non lineare interdipendente**:

$$C_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

R_i = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo, determinato come specificato nel seguito;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente;

$\alpha = 0,4$ parametro che determina la concavità della curva di punteggio

L'offerta percentuale di ribasso deve limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tal caso, si terrà conto unicamente dei centesimi. I prezzi risultanti, decurtati della sopracitata percentuale di ribasso, verranno arrotondati, per difetto, al centesimo.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento.

14. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Per ragioni di snellezza e accelerazione del procedimento di gara, l'Amministrazione si avvale dello strumento della c.d. "INVERSIONE PROCEDIMENTALE" disciplinata dal combinato disposto di cui all'art.1, comma 3, del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge 55/2020 e novellato dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 ed all'art. 133, comma 8, del D. Lgs. 50/2016".

L'inversione procedimentale non trova applicazione ove il numero di concorrenti partecipanti sia inferiore a tre. In tal caso, sarà adottato il procedimento ordinario.

Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione:



- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
- delle sedute relative alla valutazione della "OFFERTA TECNICA";
- dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse.

Le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale; in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori sarà comunicata agli offerenti.

Le sedute pubbliche di gara si svolgeranno unicamente in modalità digitale per mezzo della Piattaforma telematica.

Per accedere alla seduta pubblica telematica, l'operatore economico alla data e ora indicata dalla stazione appaltante per l'apertura delle buste, dovrà collegarsi alla piattaforma effettuando il login con username e password.

Dopo l'accesso, dal menu gare, occorrerà cliccare sulla gara di interesse e poi su Pannello di Gara. Si aprirà così il pannello di visualizzazione della seduta pubblica.

Da questo pannello, l'operatore economico potrà scaricare la documentazione che ha inviato per la partecipazione alla gara e, inoltre, visualizzare l'avanzamento dell'apertura delle buste.

Nello specifico l'operatore economico potrà visionare gli altri partecipanti alla gara, quali buste la stazione appaltante ha aperto con l'indicazione della data e dell'ora di apertura, quali buste sono ancora chiuse ed eventuali esclusioni.

La Commissione giudicatrice, il giorno **23 gennaio 2023, alle ore 10**, in seduta pubblica, in modalità digitale, accederà alla piattaforma telematica e provvederà all'apertura delle offerte e, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.1, comma 3, del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge 55/2020 e novellato dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 ed all'art. 133, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, con l'inversione procedimentale esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa, nel seguente modo:

- verifica della correttezza formale dei plichi, senza procedere all'apertura delle buste amministrative, ammettendo, dal punto di vista operativo, tutti i concorrenti al fine di poter accedere alle offerte tecniche;
- verifica, senza procedere all'esame, della presenza della documentazione relativa alla "OFFERTA TECNICA".

In una o più successive sedute non pubbliche, la Commissione procederà all'esame della "OFFERTA TECNICA", presentata da ciascun concorrente ed all'attribuzione dei relativi punteggi, secondo i criteri indicati al precedente art. 13 del presente Disciplinare di Gara. Delle sedute sarà redatto relativo verbale.

Successivamente, la Commissione giudicatrice comunicherà a tutti i concorrenti, per mezzo della Piattaforma telematica, **il giorno e l'ora della seduta pubblica** in cui saranno comunicati i punteggi tecnici complessivi attribuiti alle singole offerte tecniche, saranno aperte le "OFFERTE ECONOMICHE", sarà attribuito il relativo punteggio e si procederà all'attribuzione del punteggio complessivo (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica).

Nella medesima seduta pubblica, la Commissione procederà alla verifica della documentazione amministrativa dell'operatore economico **primo classificato** in graduatoria procedendo:

- ad aprire la busta telematica contenente la Documentazione Amministrativa;
- a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio.

Nel caso in cui dalla verifica della documentazione amministrativa o a seguito del soccorso istruttorio, la Commissione di gara accerti il mancato possesso di quanto richiesto dal presente disciplinare da parte



del primo classificato, la medesima procederà all'esclusione di tale concorrente.

Analogamente, si procederà all'individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e di conseguenza alla valutazione della congruità delle offerte, richiedendo precisazioni alle imprese interessate. Qualora gli elementi giustificativi non risultassero esaustivi, si procederà all'esclusione di quelle offerte che permangano anomale.

L'appalto verrà aggiudicato all'offerente che avrà raggiunto il punteggio complessivo più alto, determinato sommando i punteggi conseguiti in ordine ai due elementi di valutazione (Offerta Tecnica ed Offerta Economica).

Qualora due o più concorrenti conseguano uguale punteggio complessivo, il servizio verrà aggiudicato all'impresa che avrà conseguito il punteggio qualitativo più alto. In caso di ulteriore parità, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'Amministrazione, in ogni caso, si riserva di valutare la congruità di quelle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse (art. 97, comma 6, ult. periodo, del D. Lgs. 50/2016). In tal caso, l'Amministrazione procederà richiedendo precisazioni alle imprese interessate. Qualora gli elementi giustificativi non risultassero esaustivi, si procederà all'esclusione di quelle offerte che permangano anomale.

L'Università si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Si precisa che in ogni caso la scrivente Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l'offerta o la stessa non rispondente alle esigenze della fornitura richiesta o ancora per nuove o mutate esigenze senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.

L'offerta presentata, mentre è impegnativa per l'impresa partecipante alla gara, non lo è per l'Università che si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di annullare la procedura e di ripeterla o meno a seconda che lo creda opportuno.

La graduatoria rimarrà cristallizzata per qualsivoglia evento successivo in applicazione di quanto disposto dall'art. 95, comma 15 del D. Lgs. 50/2016. L'eventuale scorrimento della graduatoria seguirà nel caso di esito negativo dell'esame della documentazione del concorrente risultato primo in graduatoria.

Al termine delle operazioni di gara, gli operatori economici ammessi avranno evidenza, sulla piattaforma telematica, della migliore offerta presentata (in base alle risultanze del Sistema).

15. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo delle verifiche richieste dalla vigente normativa.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà scorrendo la graduatoria.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi



comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto, tra l'altro, a:

- costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, e depositare le coperture assicurative previste all'art. 10 del Contratto
- versare le spese di pubblicità ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, che verranno successivamente quantificate, a seguito del completamento delle procedure di pubblicità previste dalla vigente normativa.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai richiedenti verranno trattati unicamente per le sole finalità relative allo svolgimento della procedura in questione, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016. I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell'informativa per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contraente, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito web dell'Università Politecnica delle Marche alla voce "Privacy".